

11 MAGGIO 2023

**AREA SERVIZI AGLI STUDENTI**

OGGETTO: **SETTORE PERSONALE:** CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE RELATIVAMENTE AL TRIENNIO 2022-2024 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA DELLA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI DI CUI ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 30 DICEMBRE 2022.

Premesso che,

in data 30 dicembre 2022 è stato sottoscritto l'Accordo per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale relativamente al triennio 2022-2024 per il personale del Comparto autonomie locali - area della dirigenza e dei segretari comunali.

L'articolo 2 del predetto Accordo prevede la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nei confronti del personale in parola, da erogare per tredici mensilità, secondo gli importi di cui alla Tabella 1) allegata all'Accordo citato, come di seguito riportato:

Indennità di vacanza contrattuale triennio economico 2022/2024	
Importo mensile lordo decorrenza 01/04/2022	Importo mensile lordo decorrenza 01/07/2022
12,52	20,90

L'articolo 2 dell'accordo citato stabilisce inoltre che:

- *“l'indennità di vacanza contrattuale ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi di riscatto” (comma 2);*
- *“l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale 2022/2024 non determina la revisione nei confronti del personale interessato che ne ha in godimento, di eventuali assegni personali riassorbibili con i miglioramenti economici. Tale operazione è effettuata in sede di attribuzione degli incrementi stipendiali relativi al triennio contrattuale 2022/2024” (comma 3);*
- *l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'Accordo citato “costituisce un'anticipazione dei benefici economici che saranno attribuiti dai contratti collettivi provinciali per il triennio economico 2022/2024” (comma 4).*

Con il presente provvedimento si provvede pertanto all'attribuzione nei confronti del personale con qualifica di dirigente di Opera Universitaria dell'importo della vacanza contrattuale a

decorrenza dal 1° aprile 2022 e dal 1° luglio 2022, dando atto che l'importo corrisposto con decorrenza 1° luglio 2022 riassorbe quello corrisposto dal 1° aprile 2022.

Si rinvia a successivo provvedimento l'adeguamento, a partire dal 1° luglio 2022, della specifica indennità spettante al personale incaricato della sostituzione del dirigente di Opera Universitaria, ai sensi dell'art. 34 bis della legge sul personale della Provincia.

Infine si dà atto che il presente provvedimento ha natura vincolata, ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/1990, per cui il contenuto non può essere diverso da quello in concreto adottato: non si ravvede pertanto la necessità di procedere alla verifica della sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse ex art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il "Regolamento per l'organizzazione e la gestione del personale dell'Opera Universitaria di Trento" adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 27 marzo 2000 n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 22 settembre 2000 n. 2349;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 239 di data 25 febbraio 2022 avente per oggetto "Direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali" a decorrere dall'anno 2022;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo";
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento";
- visto l'Accordo per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale relativamente al triennio 2022-2024 per il personale del Comparto autonomie locali - area della dirigenza e dei segretari comunali;
- vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

- 1) di attribuire al personale con qualifica di dirigente di Opera Universitaria l'indennità di vacanza contrattuale, ai sensi di quanto stabilito nell'Accordo per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, relativamente al triennio 2022/2024, alle decorrenze e nelle misure di seguito indicate:

Indennità di vacanza contrattuale triennio economico 2022/2024	
Importo mensile lordo decorrenza 01/04/2022	Importo mensile lordo decorrenza 01/07/2022
12,52	20,90

- 2) di dare atto che la rideterminazione dal 1° luglio 2022 dell'importo dell'indennità di vacanza contrattuale come riportato al precedente punto 1) riassume l'importo decorrente dal 1° aprile 2022;
- 3) di corrispondere, in conseguenza a quanto disposto al precedente punto 1), tenuto conto di quanto riportato al punto 2), a decorrere dal 1° aprile 2022 e dal 1° luglio 2022, o dalla data di assunzione o inquadramento se inclusa nel predetto termine, ovvero successiva al 1° luglio 2022, nei confronti del personale con qualifica di dirigente di Opera Universitaria l'indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 30 dicembre 2022, come di seguito indicato e riproporzionato nel rispettivo valore annuo lordo:

Indennità di vacanza contrattuale triennio economico 2022/2024 decorrenza 01/04/2022	
Importo mensile lordo	Importo annuo lordo
12,52	150,24

Indennità di vacanza contrattuale triennio economico 2022/2024 decorrenza 01/07/2022	
Importo mensile lordo	Importo annuo lordo
20,90	250,80

- 4) di dare atto che l'importo attribuito quale indennità di vacanza contrattuale ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi di riscatto;
- 5) di dare atto che l'importo della vacanza contrattuale di cui al precedente punto 3) si corrisponde in quanto compete lo stipendio ed è riproporzionato in ogni posizione di stato che comporti una riduzione della retribuzione;
- 6) di rinviare a successivi provvedimenti l'adeguamento, per quanto esposto in premessa, a partire dal 1° luglio 2022, della specifica indennità spettante al personale incaricato della sostituzione del dirigente di Opera Universitaria, ai sensi dell'art. 34 bis della legge sul personale della Provincia;

- 7) di demandare all' Ufficio personale la corresponsione di quanto compete al personale di Opera di cui al presente provvedimento e in relazione al precedente punto 5) nonché ad effettuare gli opportuni conguagli;
- 8) di dare atto che alla spesa di cui al punto 5 si fa fronte con le risorse comprese nella macro voce 047003 "Altri accantonamenti" – conto 047003010 "Acconti per rinnovi contrattuali".
- 9) di dare infine atto per il presente provvedimento non è necessario acquisire il CUP "Codice Unico di Progetto" in quanto non rientra in ambito di applicazione dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con decreto legge 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 12;
- 10) di dare infine atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 31, comma 2 della legge provinciale n. 23/1992.

**IL DIRETTORE**  
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---

(GM/rl)